

COPIA

RUOLO GENERALE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE N. 317, 2014



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SENTENZA ARBITRALE ISCRITTA AL N. 3/2013 DEL REGISTRO GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, PRONUNCIATA IN RAGUSA, VIA \_\_\_\_\_, IN DATA 10 GIUGNO 2013, DAL TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE – ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C., NELLA CONTROVERSIA TRA L'UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, ORGANO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE, CON SEDE LEGALE IN RAGUSA, NELLA VIA

\_\_\_\_\_ IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE GENERALE, AVV. BALDASSARE

\_\_\_\_\_, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ROSARIO

SIASTICO CAMPANO, CON STUDIO LEGALE IN BOLOGNA, NELLA \_\_\_\_\_ E LO STATO DI ANTARCTICLAND, CON CAPITALE CAPO GOTT (LATITUDINE 72°45'04.90"S; LONGITUDINE 90°50' 16.07" O) E CON SEDE PER L'EUROPA IN MALTA, 146 FLAT NR. 2 ST. LUCIA STREET – VALLETTA VTL 1183, IN PERSONA DEI RAPPRESENTANTI CESARE

\_\_\_\_\_ RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. SEBASTIANO \_\_\_\_\_ DEL FORO DI ROMA, CON STUDIO LEGALE IN ROMA, NELLA VIA \_\_\_\_\_



CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

Registro Generale n. 3/2013

**SENTENZA ARBITRALE**

**AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA  
DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.**

**PRONUNCIATA**

il 10 giugno 2013 dal Tribunale Civile Internazionale – Organo  
Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, nella  
controversia tra l'Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di  
Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto  
Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella \_\_\_\_\_, in persona  
del suo Procuratore Generale, avv. Baldassare

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall' avv.  
Rosario \_\_\_\_\_ del Foro Ecclesiastico Campano, con studio  
legale in Bologna, nella \_\_\_\_\_ e lo Stato di Antarcticland,  
con capitale Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90°50'  
16.07" O) e con sede per l'Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street  
– Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti costituzionali Cesare

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall' avv.  
Sebastiano \_\_\_\_\_ del Foro di Roma, con studio legale in Roma, nella Via  
\_\_\_\_\_





**IL TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE  
ORGANO PERMANENTE  
DELLA  
CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE  
DI RAGUSA**

riunito in Ragusa, Via \_\_\_\_\_, in persona dei seguenti magistrati  
arbitrali – giudici di primo grado:

- avv. Michele \_\_\_\_\_, ivi residente, nel  
Viale \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente;

- avv. Giovanni \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_, nella qualità di giudice – relatore;

- avv. Manuela \_\_\_\_\_, residente  
\_\_\_\_\_, nella qualità di giudice;

- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte Europea di  
Giustizia Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare \_\_\_\_\_ del Foro di Trapani,  
con studio legale in \_\_\_\_\_;

**HA PRONUNCIATO**

a norma degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, così come  
sostituiti dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la seguente



SENTENZA

AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA  
DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.

nella controversia risultante dalla convenzione stipulata, in data 20 aprile  
2013, in Palermo

24 aprile 2013, al n. 2544, serie 3;

TRA

l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia  
Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con  
sede legale in Ragusa, nella \_\_\_\_\_, in  
persona del Procuratore Generale di detta Corte Arbitrale, avv. Baldassare

avv. Rosario Salvatore

Foro Ecclesiastico Campano, nel cui studio legale in \_\_\_\_\_



del 16 maggio 2013, di cui infra;

E

lo Stato di Antarcicland, con capitale Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S;  
longitudine 90°50'16.07" O) e con sede per l' Europa in Malta, 146 Flat nr.  
2 St. Lucia Street – Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti

... "OMISSIS" ... DA QUESTA RIGA DI PAG. 3, A TUTTA LA PAGINA 95 -----

- preso atto che su domanda delle parti deve decidere su tutte le materie con efficacia di giudicato;
- preso atto della richiesta del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare \_\_\_\_\_, inviata a mezzo e-mail, in data 25 maggio 2013, di respingere, sia in fatto sia in diritto, le pretese formulate, nelle memorie introduttive e di replica, dalle LL.AA.SS. Cesare \_\_\_\_\_, nelle loro spiegate qualità di rappresentanti costituzionali del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarcticland;
- disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa;

### COSÌ DECIDE

### CON EFFICACIA DI GIUDICATO

A) – **Accerta e dichiara:** 1) che lo Zar Alessandro I di tutte le Russie donò, nel 1821, i territori antartici, già scoperti dal Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen, al Sovrano Ordine dei Cavalieri di Ghiaccio; 2) che il detto Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen fu il primo Gran Maestro del detto Sovrano Ordine dei Cavalieri di Ghiaccio.

B) – **Accerta e dichiara** che la dichiarazione del 5 luglio 2011 del Principe Giovanni Caporaso, \_\_\_\_\_ con firma certificata autentica dal notaio Antoine Agius di Malta, ha il significato di rinuncia definitiva a tutti i suoi diritti sullo Stato di Antarcticland.

C) – **Accerta e dichiara** che, conformemente alla III Disposizione Finale del Decreto Legislativo n. 1/2013 sull' Ordinamento Costituzionale dello Stato di Antarcticland, il Sig. Rolando Righetti, nato l' \_\_\_\_\_



in (Vr), è stato legittimamente privato di tutti i suoi diritti e privilegi sullo Stato di Antarcticland.


**D) – Accerta e dichiara:** 1) che il Trattato Antartico del 1 dicembre 1959, ex art. 34 della Convenzione di Vienna, non crea né obblighi né diritti per lo Stato di Antarcticland; 2) che gli impegni convenzionali sulla inappropriabilità dell' Antartide vincolano unicamente gli Stati contraenti del Trattato Antartico del 1959.

**E) – Accerta e dichiara** che l' art. IV del Trattato Antartico del 1° dicembre 1959 non ha reso inefficace la sovranità e l'indipendenza dello Stato di Antarcticland, quale soggetto di diritto internazionale indipendente entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 90° Ovest e la longitudine 135° Ovest.

**F) – Accerta e dichiara** che gli osservatori e le persone aggregate alle missioni antartiche, di cui all' art. VIII, paragrafo 1, del Trattato Antartico del 1° dicembre 1959, sono sottoposti alla giurisdizione della parte contraente di cui sono cittadini per le omissioni commesse, nell' adempimento delle loro funzioni, durante il loro soggiorno nel Continente Antartico.

**G) – Accerta e dichiara** che lo Stato di Antarcticland è parte integrante dell'ordinamento giuridico internazionale ed è capace di obblighi e di diritti derivanti da detto ordinamento.

**H) – Accerta e dichiara:** 1) che lo Stato di Antarcticland è un soggetto di diritto internazionale, indipendente con la qualifica di Stato, entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 90° Ovest e la longitudine 135° Ovest; 2) che la capitale dello Stato di Antarcticland è Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine



90°50'16.07" O); 3) che lo Stato di Antarcticland ha una sede per l' Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street – Valletta VTL 1183.

**D) – Accerta e dichiara** che lo Stato di Antarcticland, in quanto Stato, ha diritto: 1) all' immunità giurisdizionale, ossia all' immunità sovrana che vieta alle parti private di citare soggetti di diritto internazionale dinanzi al giudice nazionale; 2) all' immunità tributaria, ossia in ordine ai beni di natura patrimoniale che contribuiscano al dispiegamento della naturale funzionalità dell' attività svolta dallo Stato; 3) all' immunità diplomatica, nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1961.

**L) – Accerta e dichiara** che i provvedimenti pronunciati dai tribunali dello Stato di Antarcticland hanno natura di provvedimenti giurisdizionali di uno Stato Estero.

**M) – Accerta e dichiara** che lo Stato di Antarcticland è neutrale in modo perpetuo, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e vuole contribuire, in proprio o in concorso con altri organismi internazionali, ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

**N) – Accerta e dichiara** che lo Stato di Antarcticland presenta tutti gli elementi essenziali per essere definito Stato: governo, popolo e territorio.

**O) – Accerta e dichiara** che nel territorio sottoposto alla sovranità dello Stato di Antarcticland sono autorizzate soltanto attività pacifiche; sono vietati tutti i provvedimenti di carattere militare, come l' insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere; è consentito l' impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o qualsiasi altro scopo pacifico di qualsiasi altro Stato; è



autorizzato, con l'impiego di proprie risorse finanziarie, lo scambio di informazioni, con altri enti, concernenti programmi scientifici nell'Antartide; sono consentiti gli scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni e lo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici; è consentita la cooperazione, nelle relazioni di lavoro, con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico; sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive; è consentito, senza condizioni, agli osservatori delle Nazioni Unite e delle parti contraenti del Trattato dell'Antartico di accedere in ogni parte del suo territorio; sono autorizzate le misure inerenti all'utilizzazione del territorio per fini pacifici, per agevolare la ricerca scientifica e per facilitare la cooperazione scientifica internazionale; è consentito l'esercizio dei diritti d'ispezione previsti nell'articolo VII del Trattato dell'Antartico; è fatto obbligo di proteggere e di conservare la flora e la fauna.

P) - **Accerta e dichiara** che lo Stato di Antarticland può esercitare legittimamente lo *jus excludendi*.

Q) - **Accerta e dichiara:** 1) che lo Stato di Antarticland ha il diritto di legazione attiva e passiva, secondo le regole generali del diritto internazionale; 2) che in senso ecclesiastico, tale diritto, oltre al ricevimento ed all'invio di diplomatici propri, si estende all'invio ed al ricevimento di legati delle varie autorità religiose, senza interferenza dell'autorità civile.

R) - **Accerta e dichiara** che nell'Antartide, una volta prodotto l'effetto dell'acquisto della sovranità territoriale, qualunque cosa sia occorsa o sia bastata a realizzarlo, la funzione della *possessio corpore*, quale contenuto





della fattispecie acquisitiva, si esaurisce, ossia la fattispecie operativa della sovranità territoriale sussiste anche quando, in un tempo successivo all'acquisto, l'esercizio del possesso materiale venga meno.

**S) – Accerta e dichiara** che, in linea di principio e secondo la giurisprudenza costante della Cassazione italiana, l'esercizio del possesso virtuale di un territorio è legittimo quando il possessore, con mezzi ordinari, può impossessarsi materialmente del bene.

**T) – Accerta e dichiara** che le persone fisiche, con mezzi ordinari, possono raggiungere ogni parte del territorio antartico.

**U) – Accerta e dichiara** in Antartide è possibile utilizzare diversi sistemi satellitari per la connessione al World Wide Web.

**V) – Accerta e dichiara** che ai Principi regnanti dello Stato di Antarcticland legittimamente spetta: 1) la qualità di soggetto materiale di diritto internazionale; 2) le prerogative sovrane connesse allo *jus majestatis*, allo *jus honorum*, allo *jus imperii* ed allo *jus gladii*, con facoltà di concedere, di donare, di cedere a titolo oneroso, di rinnovare, di riconoscere, titoli nobiliari, con o senza predicato, trasmissibili e non; 3) la facoltà di concedere stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi.

**Z) – Accerta e dichiara** all'Ordine al Merito dello Stato di Antarcticland, ai fini della Legge Italiana 3 marzo 1951 n. 178, spetta la qualifica di ordine di Stato estero.

**AA) – Accerta e dichiara** che le attività svolte dallo Stato di Antarcticland, nel territorio della Repubblica Italiana, per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, conformemente all'art. 11 della Costituzione ed alla sentenza



della Corte Costituzionale italiana del 28 giugno 1985, n. 193, non debbono essere autorizzate dal Governo italiano.

**BB) – Accerta e dichiara che il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem “World Confederation”, conformemente all' VIII Disposizione Finale della Costituzione dello Stato di Antarcticland, è soggetto di diritto internazionale indipendente, in tutto uguale ad uno Stato estero, e proprietario pieno ed esclusivo del Principato di New Malta (ex Burke Island, 73°07'S, 105°06' W).**

**CC) – Dispone l' esecuzione, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale ed a cura e spese della parte interessata, della presente sentenza, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall' Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., nel territorio degli Stati aderenti alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62.**

**DD) – Ordina all' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Ragusa di pagare le spese e gli onorari sostenuti per dare esecuzione alla convenzione stipulata, in data 20 aprile 2013, registrata nello Sportello di Alcamo dell' Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trapani, in data 24 aprile 2013, al n. \_\_\_\_\_, tra l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa e L.L.LL.AA.SS. Cesare \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarcticland, conformemente al paragrafo o) di detta convenzione.**

**EE) – Ordina all' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa di pubblicare, a cura ed a spese dello Stato di**



Antarcticland, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'estratto per  
copia conforme all'originale della presente sentenza divenuta irrevocabile.

Ragusa, li 10 giugno 2013

1. Avv. Michele

2. Avv. Giovanni

3. Avv. Manuel

*Roberto D'Amico*  
*Giuseppe*  
*Di Stefano*

Presidente

Giudice

Giudice



si allega:

- 1) originale del compromesso stipulato in data 20 aprile 2013, registrato nello Sportello di Alcamo dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trapani, in data 24 aprile 2013, al n. \_\_\_\_\_ ;
- 2) atto di accettazione di mandato arbitrale;
- 3) delibera di determinazione, ex art. 816 c.p.c., della sede dell'arbitrato;

20/280  
14

1317  
14



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SI ASSEGNA  
AREA SEZ. CIV.  
NAPOLI IL PRES. DI GABINETTO

ARBITRALE DI DEPOSITO  
E  
RELATIVA ISTANZA  
DI ESECUZIONE DI LODO ARBITRALE  
EX ART. 825 C.P.C.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERU' IL TRIBUNALE DI CANCELLERIA  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Oggi 18 FEB. 2014  
IL CANCELLIERE

SI ASSEGNA  
AREA SEZ. CIV.  
NAPOLI 27 FEB. 2014  
IL PRES. DI GABINETTO  
dott. Franco De Risi



L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 18-diciotto del mese di febbraio nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Napoli avanti il Cancelliere sottoscritto dott. Adel Manna è comparso il sig. Pasquale Cavallo, nato a Napoli il 1 marzo 1951, ivi residente nella Via V. Alberto Marghieri n. 39, in qualità di delegato del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare, come risulta da allegata documentazione, il quale deposita:

- 1) originale sentenza arbitrale rituale deliberata il 10 giugno 2013 e sottoscritta dagli arbitri Michele, Giovanni e Manuela, nella controversia tra l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del suo Procuratore Generale, avv. Baldassare cittadino rappresentato e difeso dall' avv. Rosario Salvatore del Foro Ecclesiastico Campano, qui sostituito dall' avv. Antonio del Foro di Avellino, con studio legale in Avellino, nella

Via \_\_\_\_\_ e lo Stato di Antarcticland, con sede per l'Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street – Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti Cesare

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall' avv. Sebastiano del Foro di Roma, con studio legale in Roma, nella Via

2) originale della convenzione per arbitrato stipulata in data 20 aprile 2013, in Palermo e \_\_\_\_\_ registrata nello Sportello di

\_\_\_\_\_ in data 24 aprile 2013, al \_\_\_\_\_ ;

3) accettazione di mandato arbitrale;


4) delega agli atti di istruzione all' avv. Giovanni \_\_\_\_\_ ;

5) delibera del Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa del 29 aprile 2013, ex art. 816 c.p.c., avente per oggetto l' indicazione della sede dell' arbitrato, in Napoli e nella \_\_\_\_\_ , della predetta sentenza arbitrale.


Il predetto sig. Pasquale Cavallo, in nome, per conto e nell'interesse della parte, chiede che la suddetta sentenza arbitrale (lodo) venga dichiarata esecutiva dall' Ill.mo Tribunale Ordinario di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto

p. LA PARTE  
AVV. BALDASSARE  
Firma il delegato sig. Pasquale Cavallo



IL CANCELLIERE  
FUNZIONARIE GIUDIZIARIA  
D<sup>ssa</sup> ASSIE MANNA



**ALLEGATO AL VERBALE DI DEPOSITO**

**DELEGA PER IL DEPOSITO, EX ART. 825 C.P.C., DI LODO ARBITRALE  
CON LA RELATIVA ISTANZA DI ESECUZIONE**

Il sottoscritto .. avv. Baldassare .. nato a .. .. il .. ..

**DELEGA**

il Sig. Cavallo Pasquale nato a .. .. il .. ..

a sottoscrivere la nota di iscrizione a ruolo o nota di accompagnamento ed a depositare, con la relativa istanza di esecuzione, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Napoli i seguenti documenti:

1) originale sentenza arbitrale rituale deliberata il 10 giugno 2013 e sottoscritta dagli arbitri Michele

, Giovanni e Manuela, nella controversia tra l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del suo Procuratore Generale, avv. Baldassare, cittadino italiano, nato in

rappresentato e difeso dall' avv. Rosario Salvatore Migliaccio del Foro Ecclesiastico Campano, qui seguito dall' avv. Antonio del Foro di Avellino, con studio legale in Avellino, nella Via n. 56, e lo Stato di Antarcicland, con sede per l'Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street - Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti Cesare

, rappresentato e difeso dall' avv. Sebastiano del Foro di Roma, con studio legale in Roma, nella Via

2) originale della convenzione per arbitrato stipulata in data 20 aprile 2013, in Palermo e nel , registrata nello Sportello di in data 24 aprile 2013, al n.


3) accettazione di mandato arbitrale;

4) delega agli atti di istruzione all' avv. Giovanni ;

5) delibera del Tribunale Civile Internazionale - Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa del 29 aprile 2013, ex art. 816 c.p.c., avente per oggetto l' indicazione della sede dell' arbitrato, in Napoli e nella Piazza , della predetta sentenza arbitrale.

Alcamo, 12 febbraio 2014

Il delegante



Allegato n. 1: fotocopia della carta d'identità di Baldassare, nato ad

Allegato n. 2: fotocopia della carta d'identità di Cavallo Pasquale



R.G. 1317/2014 V.G.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

XII Sezione Civile

C.D.N. Palazzo di Giustizia, Torre A, Piano 22,

IL Presidente dr. Antonio PANICO

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

dato atto che il lodo come ritualmente depositato contiene:

- 1) il nome degli arbitri;
- 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- 3) l'indicazione delle parti;
- 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
- 5) l'esposizione sommaria dei motivi;
- 6) il dispositivo;
- 7) la sottoscrizione degli arbitri.
- 8) la data delle sottoscrizioni.

Ritenuto pertanto il lodo medesimo formalmente regolare;  
visto l'art. 825 c.p.c.

**DICHIARA**

Esecutivo il lodo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 133, II comma c.p.c.

Napoli 05.03.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maurizio *[Signature]*

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Depositato in cancelleria

DATA	10 MAR 2014
ORA	8:45/2014
IL CANCELLIERE	<i>[Signature]</i>



Il Presidente  
Dr. Antonio Panico

*[Handwritten signature of Dr. Antonio Panico]*

Spedito a mezzo p.e.c.  
ROSAVERBA 19/3/2014  
111 MAR. 2014

**REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DELLA LEGGE**

**Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano**

**Richiesti ed a chiunque spetti, il mettere in esecuzione il**

**Presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed**

**A tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando**

**Ne siano legalmente richiesti.**

**La presente copia, composta da n. 107 fogli, conforme al**

**suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta di**

**Napoli, 11 APR. 2014**

**Il Funzionario Giudiziario**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

**D.ssa Adele MANNA**

*Manna Adele*

Stampa: TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEGRETERIA  
11 APR 2014